COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Appalti e Contratti

TEL 0461/608232 Mail contratti@comune.mezzolombardo.tn.it PEC info@pec.comune.mezzolombardo.tn.it - Cod. Fisc. 80014070223 Part. IVA 00126190222 - www.comune.mezzolombardo.tn.it

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE D'USO

DI TRANSENNE COMUNALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICITARIO INCLUSA LA MANUTENZIONE DELLE STESSE

periodo anni 3 (tre)

con opzione di rinnovo per ulteriori anni 3 (tre)

Il Responsabile unico del progetto è il Capo Servizio Appalti e Contratti - dott.ssa Angeli Marika

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Capo Servizio Appalti e Contratti - dott.ssa Angeli Marika

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Appalti e Contratti

TEL 0461/608232 Mail contratti@comune.mezzolombardo.tn.it PEC info@pec.comune.mezzolombardo.tn.it - Cod. Fisc. 80014070223 Part. IVA 00126190222 - www.comune.mezzolombardo.tn.it

Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità della concessione 1
Art. 2 – Caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari 2
Art. 3 – Obblighi a carico del concessionario 3
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante 3
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 3
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto 4
Art. 7 – Durata del servizio in concessione 4
Art. 8 – Importi del contratto 5
Art. 9 – Vigilanza e controlli 5
Art. 10 – Vicende soggettive del concessionario 5
Art. 11 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 6
Art. 12 – Tutela dei lavoratori 6
Art. 13 – Sicurezza 6
Art. 14 – Elezione di domicilio del concessionario 7
Art. 15 – Trattamento dei dati personali 7
Art. 16 – Garanzia definitiva 7
Art. 17 – Obblighi assicurativi 8
Art. 18 - Responsabilità e danni 8
Art. 19 – Penali 9
Art. 20 – Risoluzione della concessione 9
Art. 21 – Rapporti con l'utenza 10
Art. 22 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT) 10
Art. 23 – Obblighi in materia di legalità 10
Art. 24 – Disposizioni anticorruzione 10
Art. 25 – Spese contrattuali 10
Art. 26 – Norma di chiusura 11

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Appalti e Contratti

TEL 0461/608232 Mail contratti@comune.mezzolombardo.tn.it PEC info@pec.comune.mezzolombardo.tn.it - Cod. Fisc. 80014070223 Part. IVA 00126190222 - www.comune.mezzolombardo.tn.it

Art. 1 – Oggetto e finalità della concessione

1. Costituisce oggetto del presente capitolato di concessione d'uso delle transenne comunali finalizzate alla gestione del servizio pubblicitario inclusa la manutenzione delle stesse.

2. Il concessionario si assume completamente il rischio d'impresa relativo alla gestione dei contratti pubblicitari.

3. L'Amministrazione comunale concede le transenne comunali per gestire il servizio pubblicitario compresa la costante manutenzione delle stesse, di proprietà comunale e garantire alle attività economiche del territorio la possibilità di promuovere la propria attività attraverso messaggi pubblicitari.

4. Gli spazi pubblici oggetto della concessione sono complessivamente n. 116 (centosedici) e sono così suddivisi:

Incroci	Un modulo	Un modulo grande	Due moduli	Tre moduli
Via E. Devarda – Via C. di Udine	0	0	4	0
Via Rotaliana – Via Filzi	0	0	11	0
Via A. Devarda – Via Degasperi	0	1	20	0
Via Taiti – Via Degasperi	10	0	22	1
Via C. Devigili – Via Degasperi	1	0	46	0

5. Le transenne parapedonali oggetto della concessione sono identificabili quali "Impianti pubblicitari di servizio" meglio definiti nell'art. 17 comma 1 del "Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2021 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2025. Il numero e le dimensioni degli spazi pubblicitari sopra elencati sono identificati negli allegati al presente capitolato, denominati "Computo delle transenne pubblicitarie", "Documentazione fotografica" e "Planimetria generale". Gli allegati 1, 2 e 3 sono stati predisposti dal Servizio Lavori Pubblici del Comune.

6. Gli impianti dovranno essere adibiti esclusivamente alla pubblicità esterna permanente e rispettare le caratteristiche tecniche previste dal successivo articolo. Su di essi non potranno quindi essere collocati dispositivi a messaggio variabile, a cassonetto luminoso o illuminato o a tecnologia led/lcd.

7. La concessione d'uso prevede i seguenti adempimenti da parte del concessionario:

- gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di proprietà comunale e utilizzo al solo scopo pubblicitario degli spazi identificati;

- entro la scadenza della concessione la rimozione dei messaggi pubblicitari installati sulle transenne comunale, le quali dovranno essere riconsegnate al committente come consegnate con il contratto.

TEL 0461/608232 Mail contratti@comune.mezzolombardo.tn.it PEC info@pec.comune.mezzolombardo.tn.it - Cod. Fisc. 80014070223 Part. IVA 00126190222 - www.comune.mezzolombardo.tn.it

8. Sono altresì a carico del concessionario tutti gli interventi necessari, complementari ed accessori all'installazione e alla rimozione dei messaggi pubblicitari.

9. La mancata rimozione dei messaggi pubblicitari entro il termine di riconsegna delle transenne configura l'occupazione come abusiva con conseguente applicazione di tutte le disposizioni previste dal vigente "Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria".

10. Il presente capitolato detta le clausole che regoleranno i rapporti tra il Comune e il concessionario.

11. I beni pubblici assegnati al concessionario per la gestione della concessione possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività economiche oggetto del presente capitolato.

Art. 2 – Caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari

1. Le transenne parapedonali sono di tipo monofacciale. Devono mantenere le caratteristiche strutturali ed estetiche attuali. In caso di installazione di transenne pubblicitarie in sostituzione di transenne non pubblicitarie, le prime dovranno avere le medesime caratteristiche strutturali ed estetiche delle transenne pubblicitarie presenti nella zona di installazione.

2. Sul territorio comunale sono presenti diverse tipologie di transenne parapedonali negli incroci evidenziati negli allegati al presente capitolato ed hanno una superficie destinata a pubblicità differente in base alla struttura della transenna stessa, di seguito si specificano le dimensioni previste per tipologia di transenna e la superficie arrotondata calcolata ai fini del pagamento del canone unico su pubblicità:

- un modulo: spazio pubblicitario previsto: 0,84 x 0,59 (1 mq)

- un modulo grande: spazio pubblicitario previsto: 1,15 x 0,59 (1 mq)

- due moduli: spazio pubblicitario previsto: 1,91 x 0,59 (1,50 mq)

- tre moduli: spazio pubblicitario previsto: 2,61 x 0,59 (2 mq)

3. Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà garantire lo stato di conservazione di ciascun impianto sotto il profilo statico, funzionale ed estetico; a tal fine dovrà provvedere, a proprie cura e spese, senza nulla pretendere dal Comune, all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché alla sostituzione di quelli divenuti, per cause di qualsiasi natura inutilizzabili o pericolosi per la pubblica incolumità.

4. Gli impianti installati in sostituzione dovranno avere le medesime caratteristiche costruttive ed estetiche dei relativi impianti che andranno a sostituire.

5. Gli impianti dovranno essere costantemente mantenuti in stato decoroso.

6. Le aree nelle immediate vicinanze degli impianti dovranno essere mantenute libere da sporcizia direttamente o indirettamente derivante dall'utilizzo degli impianti.

7. Tutti gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere effettuati dal concessionario con tempestività, responsabilità e accuratezza, anche in mancanza di segnalazioni da parte del Comune. Qualora il Comune rilevi la necessità degli interventi in questione, ne darà immediata segnalazione al concessionario il quale avrà l'obbligo di provvedere immediatamente e comunque entro le 48 ore dalla segnalazione. In caso di inadempimento, il Comune potrà far eseguire a terzi detti interventi con addebito al concessionario di tutte le spese relative e facoltà di trattenere tutte le somme comunque dovute direttamente dalla garanzia definitiva versata. Rimane comunque ferma la possibilità di applicare le penali previste dal presente Capitolato.

TEL 0461/608232 Mail contratti@comune.mezzolombardo.tn.it PEC info@pec.comune.mezzolombardo.tn.it - Cod. Fisc. 80014070223 Part. IVA 00126190222 - www.comune.mezzolombardo.tn.it

Art. 3 – Obblighi a carico del concessionario

1. Il concessionario, nell'adempimento dell'obbligazione dalla concessione, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di impianti pubblicitari destinati alla pubblicità esterna, delle norme che regolano la presente concessione nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio e del relativo stato dei luoghi.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte del concessionario equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della concessione.

4. In particolare, l'Operatore economico è tenuto a presentare il rialzo sul canone posto a base di gara.

5. La stazione appaltante aggiudicherà la concessione all'operatore economico che presenterà offerta migliorativa per l'Amministrazione Comunale.

6. L'uso degli impianti pubblicitari dovrà avvenire nel rispetto della Legge 27.12.2019 n. 160, del "Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con deliberazione del Consiglio del Comune di Mezzolombardo n. 9 di data 25.03.2021, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. (Nuovo codice della strada) e del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

In particolare la diffusione di messaggi pubblicitari è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 16 del "Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria".

7. Il concessionario dovrà fornire, a seguito di apposita richiesta da parte del Comune, l'elenco dei contratti con gli operatori economici interessati alla pubblicità con l'indicazione delle spese fatturate agli stessi. Tali dati possono essere anonimi e su base annua.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a consegnare al concessionario gli impianti pubblicitari liberi da messaggi pubblicitari entro il 01.01.2027, tenuto conto che gli impianti sono utilizzabili dal concessionario uscente sino a tutto il 31.12.2026. Tale consegna avverrà tramite verbale redatto dal Servizio Lavori Pubblici comunale che il concessionario sarà tenuto a sottoscrivere.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

d) la legge 13 agosto 2010, n. 136;

e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

f) la legge 6 novembre 2012, n. 190;

TEL 0461/608232 Mail contratti@comune.mezzolombardo.tn.it PEC info@pec.comune.mezzolombardo.tn.it - Cod. Fisc. 80014070223 Part. IVA 00126190222 - www.comune.mezzolombardo.tn.it

g) il Regolamento UE 679/2016;

h) le norme del codice civile;

i) il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria del Comune di Mezzolombardo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25.03.2021 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2025.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato d'oneri, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto della concessione:

a.1) il presente disciplinare di concessione d'uso;

a.2) l'offerta economica dell'Operatore economico;

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

Art. 7 – Durata della concessione

1. La concessione avrà durata di anni 3 (tre) a partire dalla sottoscrizione del contratto.

2. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile del Comune, la concessione potrà essere rinnovata, per un periodo massimo di ulteriori anni 3 (tre), alle medesime condizioni economiche offerte in sede di gara. In particolare, il contributo annuo offerto in sede di gara, dovuto per il primo anno della concessione rinnovata, dovrà corrispondere al contributo annuo dovuto per il terzo anno della concessione originaria, con rivalutazione pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI calcolato al netto dei consumi del tabacco) prendendo in considerazione il mese di dicembre dell'anno precedente. Per gli anni seguenti, permane l'applicazione della citata rivalutazione automatica annuale.

3. Il rinnovo della concessione, alla scadenza, potrà essere rilasciato solo se conforme alla normativa al momento vigente. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

4. Alla scadenza del contratto, in assenza di rinnovo, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, senza obbligo di disdetta e senza possibilità alcuna di ulteriore rinnovo o proroga.

TEL 0461/608232 Mail contratti@comune.mezzolombardo.tn.it PEC info@pec.comune.mezzolombardo.tn.it - Cod. Fisc. 80014070223 Part. IVA 00126190222 - www.comune.mezzolombardo.tn.it

Art. 8 – Importi del contratto

1. Il concessionario si impegna ad effettuare i seguenti pagamenti:

a) canone annuo da versare a favore del Comune, oltre iva a norma di legge se dovuta, come risultante dall'offerta economica presentata dall'aggiudicatario/concessionario, da corrispondere per anno solare in rate semestrali di uguale importo, alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre.

Il versamento del corrispettivo di cui alla precedente lettera a) dovrà essere effettuato utilizzando l'Avviso di pagamento PagoPA tramesso dal Comune unitamente alla fattura elettronica, se dovuta;

b) il Canone Unico Patrimoniale (Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari) di cui al citato "Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria". Il Canone dovuto sarà determinato sulla base delle tariffe allegate al Regolamento stesso; ai fini della determinazione dell'incremento tariffario dovuto per gli impianti pubblicitari collocati su suolo pubblico e nello specifico su transenne parapedonali pubblicitarie, l'incremento è determinato in misura fissa dall'art. 27 commi 13 e 16 del "Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25.03.2021 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2025.

2. Il presupposto del canone così come ogni indicazione specifica relativa al versamento di cui al comma 1 lettera b) sono indicati nel "Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria".

Art. 9 – Vigilanza e controlli

1. Il Comune ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. In particolare al Comune di Mezzolombardo dovrà essere fornito, a seguito di apposita richiesta, l'elenco dei contratti con gli operatori economici interessati alla pubblicità con l'indicazione delle spese fatturate agli stessi. Tali dati possono essere anonimi e su base annua.

3. Il RUP del contratto si occuperà della verifica dell'andamento della concessione, predisponendone specifica relazione, e nello specifico:

Oggetto verifica	Periodicità	Peso
Tempistica su interventi richiesti	Contestualmente all'evento	40
Verifica stato transenne	Semestrale	40
Verifica a sorpresa	Trimestrale	20
Totale		100

L'esito/giudizio della verifica si intende positivo con il raggiungimento di punti 60 su 100.

Art. 10 – Vicende soggettive del concessionario

1. Con riferimento alle vicende soggettive del concessionario, di cui all'art. 189, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, il Comune prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

TEL 0461/608232 Mail contratti@comune.mezzolombardo.tn.it PEC info@pec.comune.mezzolombardo.tn.it - Cod. Fisc. 80014070223 Part. IVA 00126190222 - www.comune.mezzolombardo.tn.it

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 12 – Tutela dei lavoratori

1. Il concessionario è tenuto ad applicare disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, nonché a rispettare gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti dei lavoratori dipendenti. Le medesime condizioni devono essere garantire ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

2. Il concessionario è tenuto, altresì, ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto è necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia e, in particolare, al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.

3. Il Comune si riserva di controllare annualmente, mediante acquisizione d'Ufficio del DURC, l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori, dei contributi assicurativi e previdenziali da parte del concessionario. Nel caso in cui i predetti versamenti non siano effettuati, il Comune ha diritto di adottare le opportune determinazioni fino alla risoluzione di diritto del contratto nei casi di maggiore gravità e, previa diffida alla regolarizzazione inviata al concessionario e da questi disattesa, con facoltà di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto dal concessionario a valere sulla cauzione di cui all'art. 16.

Art. 13 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

TEL 0461/608232 Mail contratti@comune.mezzolombardo.tn.it PEC info@pec.comune.mezzolombardo.tn.it - Cod. Fisc. 80014070223 Part. IVA 00126190222 - www.comune.mezzolombardo.tn.it

3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

5. Si dà atto che, dalla valutazione effettuata dal competente Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, non risulta necessaria la redazione del DUVRI, in quanto non vi sono rischi interferenziali tra dipendenti comunali e/o soggetti di altri enti chiamati dal Comune e dipendenti del concessionario, pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero.

Art. 14 – Elezione di domicilio del concessionario

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Mezzolombardo, e l'Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per la concessione in oggetto i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 16 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. È prevista, prima della stipulazione del contratto, la costituzione da parte del concessionario di una garanzia definitiva di importo pari al 5% del contributo annuo di cui all'art. 8 lettera a) del presente capitolato, offerto in sede di gara e determinato con riferimento alla somma di tutti gli anni di durata del contratto.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente, tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del Comune di Mezzolombardo per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento

TEL 0461/608232 Mail contratti@comune.mezzolombardo.tn.it PEC info@pec.comune.mezzolombardo.tn.it - Cod. Fisc. 80014070223 Part. IVA 00126190222 - www.comune.mezzolombardo.tn.it

all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 17 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo del contraente tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, il contraente si impegna a stipulare con primarie compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) con un massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00.= (cinquemilioni/00 euro), riportante una descrizione del rischio coerente con l'oggetto dell'appalto e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione di una nuova polizza, l'operatore economico potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica, mediante emissione di appendice specifica.

3. Il contraente si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette.

4. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

5. Resta comunque ferma la responsabilità dell'aggiudicatario per i danni non coperti dall'assicurazione e per quelli eccedenti il massimale assicurativo.

Art. 18 - Responsabilità e danni

1. L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero arrecare durante l'orario di espletamento del servizio affidato, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

2. A garanzia di quanto evidenziato al comma 1, l'aggiudicatario deve pertanto munirsi di adeguata copertura assicurativa, a garanzia dei rischi da responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al committente o a terzi, persone, animali o cose.

3. L'aggiudicatario è tenuto in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti il Comune.

4. L'aggiudicatario si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione e pretesa che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare alla stazione appaltante o a terzi.

5. L'accertamento dei danni è effettuato dal personale del Comune alla presenza del Responsabile dell'attività, previamente avvertito e convocato.

TEL 0461/608232 Mail contratti@comune.mezzolombardo.tn.it PEC info@pec.comune.mezzolombardo.tn.it - Cod. Fisc. 80014070223 Part. IVA 00126190222 - www.comune.mezzolombardo.tn.it

Art. 19 – Penali

1.In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, è applicata una penale pari al 0,5 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

2.In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto si applica una penale di Euro 100,00.= salvo il risarcimento del maggior danno

2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 22, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 20 – Risoluzione della concessione

1. La concessione è risolta:

- in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del canone annuo destinato a sostenere le attività del Comune entro il termine di scadenza della rata successiva;

- in caso di mancato pagamento del canone unico patrimoniale (canone per la diffusione di messaggi pubblicitari) entro la scadenza di pagamento successiva a quella in cui doveva essere versato;

- in caso di cessione totale del contratto;

- per abbandono della concessione salvo che per cause di forza maggiore;

- per gravi e reiterate violazioni anche di una sola clausola del presente capitolato.

2. Il Comune risolverà il contratto previa instaurazione di apposito contraddittorio e ne darà comunicazione al concessionario.

3. Rimane ferma la possibilità di rivalsa sulla garanzia definitiva per eventuali danni che comunque dovessero derivare al Comune a causa dell'inadempimento

4. In nessun caso il Comune sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dal concessionario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dalla stessa assunte.

5. In caso di risoluzione del contratto, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione al secondo miglior offerente.

TEL 0461/608232 Mail contratti@comune.mezzolombardo.tn.it PEC info@pec.comune.mezzolombardo.tn.it - Cod. Fisc. 80014070223 Part. IVA 00126190222 - www.comune.mezzolombardo.tn.it

Art. 21 – Rapporti con l'utenza

1. Il Comune, fatte salve le diverse prescrizioni di legge ed il potere di vigilanza sull'attività del concessionario, resterà estraneo ai rapporti che questo costituirà con l'utenza.

Art. 22 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il concedente ed il concessionario, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 23 – Obblighi in materia di legalità

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui alla sotto sezione Rischi corruttivi e trasparenza consultabile al seguente link P.I.A.O. 2026 - 2028, in quanto compatibile con la propria organizzazione del lavoro nonché il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Mezzolombardo Codice di comportamento.

2. La violazione degli obblighi del Codice di condotta e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza può costituire causa di risoluzione del contratto.

3. L'operatore economico, con la sottoscrizione del capitolato, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego

Art. 24 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 148 dd. 09.09.2014 e aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 246 di data 19.12.2022 a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. L'Operatore economico dichiara di aver preso completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento consultabile al seguente link Codice di comportamento aggiornato. L'Operatore economico si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

Art. 25 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico del concessionario.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 26 – Norma di chiusura

1. L'operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

2. Per quanto non espressamente richiamato nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge provinciali e nazionali in materia, alla lettera di invito e agli elaborati progettuali posti a base di gara.

Il Responsabile del Servizio Appalti e Contratti

dott.ssa Marika Angeli

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa]

Angeli Marika
25.11.2026 15:25:12
GMT+01:00

TEL 0461/608232 Mail contratti@comune.mezzolombardo.tn.it PEC info@pec.comune.mezzolombardo.tn.it - Cod. Fisc. 80014070223 Part. IVA 00126190222 - www.comune.mezzolombardo.tn.it